# RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 135/87 *

## I — Gli antefatti e il procedimento

Nella sentenza 6 febbraio 1986, Vlachou/Corte dei conti (causa 143/84, Racc. pag. 459), la Corte (prima sezione), esaminando la regolarità procedurale del concorso interno CC/LA/20/82 (indetto per la copertura di un posto di revisore/traduttore principale presso la sezione greca del servizio linguistico della Corte dei conti), ha dichiarato quanto segue:

« 19. Si deve quindi constatare che fissando, dopo aver preso conoscenza dei titoli dei candidati, un sistema di ripartizione dei punti da attribuire all'esperienza professionale tale da implicare obiettivamente la sottovalutazione di taluni titoli prodotti da uno dei candidati, la commissione giudicatrice ha trasgredito il principio generale della parità di trattamento dei partecipanti al concorso.

20. L'illegittimità da cui è viziato l'atto con cui la commissione giudicatrice ha fissato i criteri di valutazione dei titoli relativi all'esperienza professionale dei candidati si riflette sull'atto con cui la stessa commissione ha compilato l'elenco degli idonei, contenente la graduatoria dei candidati, che è stata seguita dall'APN nella decisione di nomina.

21. Vista l'irritualità della procedura seguita nel concorso CC/LA/20/82, occorre quindi annullare la decisione 25 novembre 1983 con cui il presidente della Corte dei conti ha nominato il K. al posto di revisore/traduttore principale presso il servizio linguistico di detta istituzione. »

A seguito di questa sentenza, che annullava la nomina del sig. Klapanaris (risultato al primo posto nell'elenco degli idonei del concorso summenzionato), la sig. ra Vlachou, traduttrice presso la sezione greca del servizio linguistico della Corte dei conti (e risultata seconda nell'elenco degli idonei dello stesso concorso), chiedeva all'APN della Corte dei conti, con lettera del 21 marzo 1986, di essere nominata al posto di revisore/traduttore principale di cui è causa. Con decisione 15 luglio 1986 l'APN respingeva tale domanda, ritenendola infondata.

Con decisione 26 agosto 1986, la stessa APN annunciava l'emanazione di un bando di concorso interistituzionale (CC/LA/10/86) al fine di procedere alla copertura dei posti di revisore/traduttore principale sempre vacanti presso la sezione greca del servizio linguistico.

Avverso le decisioni 15 luglio e 26 agosto 1986 testé citate, la sig. ra Vlachou presentava un reclamo il 14 ottobre 1986. Poiché detto reclamo veniva respinto con decisione 29 gennaio 1987, la Vlachou ha proposto il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte in data 30 aprile 1987.

Con ordinanza 24 settembre 1987, la Corte (prima sezione) ha ammesso il sig. Klapanaris a intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.

* Lingua processuale: il francese.

La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (prima sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

## II — Conclusioni delle parti

La sig. ra *Vlachou* chiede che la Corte voglia:

a) dichiarare il presente ricorso ricevibile

b) dichiarare lo stesso fondato e pertanto

c) dichiarare che il rigetto della mia domanda del 21 marzo 1986 e quello del reclamo del 14 ottobre 1986 sono illegittimi e pertanto annullarli,

d) di conseguenza dichiarare che la ricorrente ha diritto al posto LA 5/LA 4 di cui trattasi presso la sezione greca della traduzione della Corte dei conti,

e) annullare il concorso CC/LA/10/86 bandito dalla Corte dei conti,

f) condannare la convenuta alle spese di causa.

La *Corte dei conti* chiede che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile o, comunque, respingerlo;

— porre tutte le spese a carico della ricorrente.

Il sig. *Klapanaris* chiede che la Corte voglia:

— respingere il ricorso in quanto irricevibile;

— diversamente, dichiararlo infondato,

— porre tutte le spese a carico della ricorrente.

## III — I mezzi e gli argomenti delle parti

*Sulla ricevibilità*

Nel controricorso, la *Corte dei conti* eccepisce l'irricevibilità del ricorso. La convenuta fa valere che poiché la presente causa verte essenzialmente sull'interpretazione della sentenza della Corte 6 febbraio 1986, pronunziata nella causa 143/84, la ricorrente, anziché proporre un ricorso di annullamento, avrebbe dovuto rivolgere alla Corte, a norma dell'art. 40 dello statuto, una domanda di interpretazione della sentenza testé citata. La Corte dei conti esclude inoltre che il presente ricorso possa essere convertito in domanda di interpretazione, dato che esso non è stato proposto contro tutte le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la sentenza nella causa 143/84, come è disposto dall'art. 102 del regolamento di procedura della Corte.

In ogni caso, il ricorso è irricevibile in quanto diretto all'annullamento della decisione di rigetto della domanda presentata dalla ricorrente il 21 marzo 1986. Una siffatta decisione poteva infatti essere impu-

gnata (come è in effetti avvenuto) solo a mezzo di un reclamo amministrativo.

La *Vlachou* sostiene, invece, che il ricorso è ricevibile poiché esso è stato proposto tempestivamente e in quanto esso è diretto contro atti a lei pregiudizievoli. La ricorrente osserva, inoltre, che la sentenza pronunziata dalla Corte nella causa 143/84 era, a suo parere, perfettamente chiara e che essa non aveva perciò alcun interesse a domandarne l'interpretazione.

Il *Klapanaris* condivide le osservazioni formulate dalla Corte dei conti circa la ricevibilità del ricorso.

*Sul merito*

Quanto al merito, la *ricorrente* deduce tre mezzi.

Con il primo mezzo si fa valere la violazione dell'art. 176 del Trattato, per il fatto che l'APN, in esecuzione della sentenza nella causa 143/84, avrebbe dovuto nominare la ricorrente — in quanto figurante al secondo posto nell'elenco degli idonei del concorso CC/LA/20/82 — al posto di cui è causa. A sostegno di tale mezzo, la Vlachou fa valere che la Corte, nella summenzionata sentenza, non ha dichiarato l'invalidità dell'intero elenco degli idonei del suddetto concorso, bensì solo della decisione di nomina del primo in graduatoria (il Klapanaris); tale tesi trova a suo parere conferma nella sentenza della Corte 9 febbraio 1984, Kolher/Corte dei conti (cause riunite 316/82 e 40/83, Racc. 1984, pag. 641).

Con il secondo mezzo si fa valere la violazione dell'art. 29 dello statuto, in quanto l'APN, in caso di annullamento del concorso di cui sopra, avrebbe dovuto ripetere il concorso interno anziché passare ad effettuare un concorso interistituzionale.

Infine, la ricorrente fa valere uno sviamento di potere, in quanto il rifiuto di nominarla al posto di cui è causa non era giustificato dall'interesse del servizio.

La *Corte dei conti* sostiene che la Corte, nella precitata sentenza nella causa 143/84, ha dichiarato che la procedura del concorso CC/LA/20/82 era viziata da un'irregolarità oggettiva, vale a dire dall'illegittimità della decisione con cui la commissione giudicatrice aveva fissato i criteri di valutazione dei titoli relativi all'esperienza professionale dei candidati. Una siffatta irregolarità implicava evidentemente l'invalidità dell'elenco degli idonei fissato dalla stessa commissione giudicatrice in base ai criteri di valutazione contestati. Quanto sopra si evince del resto con chiarezza dal testo della suddetta sentenza e in particolare dal tenore del punto 20 della motivazione.

La *Corte dei conti* sostiene che, stando così le cose, essa non poteva procedere alla nomina della ricorrente in base ad un elenco degli idonei di cui la Corte di giustizia aveva dichiarato l'illegittimità. Al contrario, in esecuzione di quella sentenza, essa era tenuta in primo luogo ad annullare la nomina del Klapanaris e, in secondo luogo, a procedere di nuovo alla copertura del posto tornato ad essere in tal modo vacante. La Corte dei conti precisa inoltre che i precedenti fatti valere dalla ricorrente a sostegno della propria tesi non sono pertinenti, dato che essi si riferiscono a cause in cui la Corte non aveva dichiarato l'illegittimità dell'elenco degli idonei fissato dalla commissione giudicatrice.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 29 dello statuto, la Corte dei conti sottolinea che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, spetta all'APN valutare, in base all'ordine di precedenza di cui all'art. 29, il modo più adeguato per procedere alla copertura dei posti vacanti esistenti nella propria istituzione.

La Corte dei conti chiede infine che le spese vengano poste integralmente a carico della ricorrente, in considerazione del carattere defatigatorio del suo ricorso.

Il *Klapanaris* condivide gli argomenti addotti dalla Corte dei conti sottolineando, in primo luogo, che la precitata sentenza della Corte 6 febbraio 1986 ha annullato l'elenco degli idonei del concorso CC/LA/20/82 e, in secondo luogo, che la scelta dell'APN di procedere alla copertura del posto di revisore/traduttore principale di cui è causa a mezzo di un concorso interistituzionale rientra esclusivamente nel potere di valutazione di cui l'APN dispone al riguardo.

Il Klapanaris chiede, infine, che la ricorrente venga condannata al pagamento della totalità delle spese, comprese quelle sostenute dalla parte interveniente.

G. Bosco
giudice relatore